

## **La responsabilità civile e penale dei capi AGESCI**

Il capo AGESCI, così come ogni altro individuo, ha il dovere di rendere conto delle violazioni commesse.

Questo dovere si chiama “responsabilità”, la quale viene regolata dalle leggi civili e penali che il capo, come ogni altro, deve rispettare.

La responsabilità penale è personale e vi si incorre se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, è direttamente riconducibile alla propria azione od omissione.

Per essere chiamato a rispondere di un illecito penale, la cui sanzione è la detenzione o la pena pecuniaria, il soggetto deve aver agito con dolo o con colpa.

Il reato è doloso se l’evento dannoso o pericoloso è voluto e preveduto come conseguenza della propria azione od omissione.

Il reato è colposo quando l’evento non è voluto ma si verifica a causa di una negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

In base al codice penale, nessuno può essere punito per aver commesso un reato se, nel momento in cui lo ha commesso, non aveva la capacità di intendere e di volere. Tale capacità è presunta al compimento del 18° anno di età; deve essere accertata di volta in volta al compimento del 14° anno di età, mentre non sussiste nel caso in cui non si siano ancora compiuti i quattordici anni.

Il capo, come ogni altro individuo, risponde penalmente delle proprie azioni e omissioni ogni qualvolta tra il suo comportamento e l’evento previsto dalla legge come reato sia possibile ravvisare un nesso di causalità e se abbia agito con dolo (cioè con intenzione) o con colpa.

Il capo, inoltre, ha un dovere giuridico di vigilanza sui ragazzi minori di età che gli vengono affidati durante le varie attività scout.

Come si può concretare un comportamento del capo penalmente sanzionabile?

Ad esempio, se il capo non usa la dovuta prudenza nella scelta dei percorsi da seguire in montagna, non vigila sui ragazzi durante i giochi che organizza, non è prudente nell’affidare ai ragazzi l’accensione di un fuoco. Se, in tali occasioni, uno dei ragazzi riporta delle lesioni, il capo può essere chiamato a rispondere del reato di lesioni

colpose ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato causato proprio dalla sua negligenza, imprudenza o imperizia o dalla inosservanza di quei doveri che gli derivano dalla legge, dai regolamenti, dagli ordini o dalle discipline.

Il capo, consapevole che nel corso di alcune attività scout si potrebbero verificare eventi penalmente sanzionabili e che la sua imperizia, imprudenza, negligenza o inosservanza a leggi o regolamenti comporta una sua responsabilità penale, dovrà, specie in quelle occasioni in cui si impone un dovere di vigilanza sui minori a lui affidati, prestare la massima attenzione e diligenza nella scelta delle attività, dei modi per realizzarle e dei percorsi da seguire, al fine di evitare il verificarsi dell'evento.

A fianco della responsabilità penale, la legge italiana prevede la responsabilità civile .

Costituisce illecito civile ogni fatto doloso o colposo che arrechi ad altri un danno ingiusto; la sanzione che accompagna tale violazione è, al contrario di quella penale, solo patrimoniale ed è costituita dal risarcimento del danno.

La legge può ritenere responsabile di un danno ingiusto un soggetto diverso da quello che ha commesso il fatto lesivo, così come previsto dall'art. 2048 del codice civile.

In questi casi la legge stabilisce una presunzione di colpa. Ciò vuol dire che non sarà il danneggiato a dover dimostrare la colpa di chi ritiene responsabile ma sarà quest'ultimo a dover provare di non aver avuto colpa nella causazione dell'evento e di non averlo potuto impedire.

Alle ipotesi di responsabilità per fatto altrui si ricorre se il fatto lesivo sia stato causato dal comportamento di un soggetto minore di età che, come tale, viene ritenuto incapace di intendere e di volere. In questi casi è sembrato giusto al legislatore far ricadere su altri soggetti le conseguenze negative del danno commesso dal minore, in considerazione del fatto che quest'ultimo non ha un proprio patrimonio che possa garantire il risarcimento del danno.

Tra i soggetti che possono essere chiamati a rispondere dei danni commessi dal minore ci sono i precettori o educatori, tra i quali devono essere compresi i capi scout, i quali hanno il dovere di vigilare su quei minori che, durante le varie attività scout, vengono loro affidati dai genitori.

Questo dovere richiede di usare tutte le cautele atte a impedire che i ragazzi affidati rechino danni a sé o ad altri.

Si può dire, quindi, che i capi e i loro assistenti possono rispondere civilmente sia di quel danno che sia stato il

risultato della propria azione od omissione, sia di quello che sia stato causato da uno dei ragazzi affidati e che il capo avrebbe potuto evitare usando la diligenza adeguata ai suoi doveri di vigilanza.

La legge consente ai capi di evitare di rispondere dei danni commessi dai minori a loro affidati quando dimostrino di non aver potuto impedire il fatto. Per dimostrare ciò occorre poter provare che il fatto sia stato del tutto eccezionale e imprevedibile e, quindi, per definizione, non prevenibile. Occorre, inoltre, poter provare che il capo abbia posto in essere tutte le misure idonee a evitare il fatto.

È bene sottolineare che il dovere di vigilanza, la cui violazione comporta la responsabilità dei capi, è da intendersi in rapporto inversamente proporzionale al grado di maturazione dei ragazzi affidati, con la conseguenza che, con l'avvicinarsi di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli educatori, purché, ovviamente, non manchino le ordinarie misure di controllo.

Contrariamente a quanto avviene per la responsabilità penale, la quale, ove dovesse essere riconosciuta, comporta - seppure con tutti i benefici che di volta in volta la legge consente di poter usufruire - l'applicazione della sanzione in capo al responsabile, l'obbligo del risarcimento dei danni può non essere personalmente adempiuto qualora sussista un'adeguata assicurazione contro i danni.

Si segnala, peraltro, come l'Associazione abbia provveduto a contrarre una polizza multirischi, a copertura degli infortuni eventualmente occorsi agli associati durante le attività svolte nell'ambito associativo.

La copertura viene, chiaramente, concessa quando l'infortunio risulti, secondo i termini di polizza, rientrante nell'ambito di operatività del contratto di assicurazione. A tal proposito, si segnala la pubblicazione sul sito del testo della polizza stipulata.